

COMUNE DI PIEVE LIGURE
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 19 DEL 09/06/1997

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio economico della popolazione.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le seguenti materie:

- 1) la tutela del suolo pubblico e la sua occupazione
- 2) l'ordine, l'incolumità e il decoro pubblico
- 3) la quiete pubblica
- 4) i mestieri ambulanti
- 5) gli oggetti rinvenuti

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale

Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali e regionali nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento devono essere osservati gli ordini che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

ART. 4 INCARICATI DELLA VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento viene effettuata dal Sindaco a mezzo del Nucleo Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

TITOLO II SUOLO PUBBLICO

CAPO I TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 DEPOSITO MATERIALI

Ferme restando le vigenti disposizioni di Igiene e Sanità, tutte le aree e gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in stato di nettezza e di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto.

E' vietato, salvo preventiva autorizzazione del sindaco effettuare, sulla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico passaggio, il deposito di materiali.

In caso di crolli o franamenti di terriccio e di pietrame sul suolo pubblico, i proprietari dei fondi dai quali detto materiale è caduto devono provvedere all'immediata rimozione del materiale stesso e alla pulizia del suolo.

E' fatto obbligo ai proprietari di aree private confinanti con le strade pubbliche di provvedere alla pavimentazione o sistemazione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle aree di loro pertinenza, in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere o altro materiale.

Le imprese edili devono evitare, con gli accorgimenti ritenuti più opportuni, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico, in qualsiasi modo, terriccio, fango o altro materiale.

I conducenti di veicoli che effettuano il trasporto di materiali o merci devono evitare, con gli accorgimenti più idonei, lo spargimento, anche minimo, di polvere, sabbia o di qualsiasi altro materiale sul suolo pubblico.

Particolari cautele devono essere adottate dagli stessi per evitare lo spargimento di materiali intrisi d'acqua o di altri liquidi.

ART. 6 GETTO DI RIFIUTI

Salvo quanto previsto dall'Art. 674 del C. P. per il getto pericoloso di cose, è vietato lasciar cadere, gettare o depositare sui luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

E' altresì vietato il deposito di rifiuti domestici al di fuori degli appositi contenitori e fuori dagli orari indicati sugli stessi.

ART. 7 NEVE E GHIACCIO

Durante o dopo le nevicate i proprietari di immobili devono provvedere ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta di neve o ghiaccioli dalle loro proprietà sui luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In tempo di gelo, a cura degli stessi proprietari, deve essere provveduto allo spargimento di segatura, sabbia o sale industriale sui luoghi predetti in modo da impedire lo sdruciolamento.

ART. 8 CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o di qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, alla rimozione degli ingombri eventualmente provocati; deve altresì provvedere a ripristinare la nettezza del suolo ove le suddette operazioni ne abbiano provocato la lordura.

ART. 9 DIVIETO DI DISCARICA

E' fatto divieto di depositare sul suolo comunale detriti di ogni genere, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 22, comma 1.

ART. 10 RAMI DI PIANTE SPORGENTI SUL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di fondi confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o, comunque rendere difficoltoso e/o pericoloso il pubblico passaggio.

I rami di piante collocate all'interno di proprietà non devono di norma sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Quando tale sporgenza possa costituire pericolo o intralcio oppure costituiscano disturbo all'impianto di pubblica illuminazione, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere ad eliminare tale pericolo o intralcio.

Nel caso di alberi da frutto, i proprietari devono evitare che i frutti possano imbrattare la sede stradale.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla pubblica via alberi e ramaglie di qualsiasi specie o dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

ART. 11 BATTITURA O SCUOTIMENTO DI PANNI, TAPPETI E SIMILI

E' vietato battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti, e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati:

a) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi e, comunque, mai al di fuori del parapetto dei medesimi.

b) quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste nella precedente lettera a), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza.

c) allorquando le abitazioni non si trovino nei casi previsti dalle lettere a) e b), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e, fra più strade, su quella di minore importanza.

In tutti i casi come sopra previsti dalle lettere a) b) e c) le operazioni suddette possono comunque essere compiute soltanto dalle 07.00 alle ore 09.30.

E' sempre vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni.

ART. 12 COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI VASI, STATUE E SIMILI

E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta.

I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestia o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori.

ART. 13 CANALI DI GRONDA E DI SCOLO PER LE ACQUE PLUVIALI

I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali devono essere collegati alla rete delle acque bianche.

ART. 14 MURI DI SOSTEGNO DEI TERRENI

I muri di sostegno dei terreni soprastanti al livello delle strade o piazze pubbliche o dei luoghi aperti al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti, alla loro base, di accannello per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione.

ART. 15 NUMERAZIONE CIVICA E TABELLE DI DENOMINAZIONE DELLE STRADE

Le porte di accesso alle case di abitazione, agli opifici, agli uffici, agli istituti, ai negozi, ai magazzini, agli esercizi, ecc. devono portare, all'esterno, una numerazione civica.

Le tabelle sono collocate a cura del Comune e le spese sono a carico dei proprietari dei fabbricati.

Sono pure a carico dei privati le spese dovute alla rimozione o alla sostituzione delle tabelle deteriorate o che hanno subito guasti a causa o per colpa dei proprietari degli edifici o di altre persone.

E' fatto divieto ai privati di apporre, togliere, spostare o, comunque, modificare le tabelle della civica numerazione senza essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

E' parimenti vietato sporcare, deturpare o danneggiare in qualsiasi modo le tabelle della numerazione civica.

La numerazione delle singole unità immobiliari nell'interno degli edifici è fatta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati.

ART. 16

NETTEZZA DEI CORTILI, DEI PORTICATI E DELLE SCALE

A cura dei proprietari, amministratori o inquilini i cortili, i porticati e le scale di ogni edificio devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, i cortili, i porticati e le scale di ogni edificio in condominio devono altresì essere mantenuti sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso normale al decoro dell'edificio.

ART. 17

FONTANE, VASCHE, LAVATOI E SIMILI

E' vietato gettare e, comunque, lasciar cadere nelle fontane o vasche, sia pubbliche che private, pietre, detriti o qualsiasi altro oggetto di rifiuto sia solido che liquido.

Salve le disposizioni contenute nell'art. 635 C. P. in materia di danneggiamento, è vietato immergersi nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti.

E' vietato altresì lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura.

ART. 18

DISTRIBUZIONE E GETTO DI MANIFESTINI

Per quanto riguarda la distribuzione di materiale pubblicitario si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

ART. 19

MANUTENZIONE DI MANUFATTI STRADALI DI PROPRIETÀ' PRIVATA

I guasti che si verificano nei pavimenti, griglie, telai e soffitti dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili messi in opera sul suolo pubblico.

ART. 20

GIARDINI PUBBLICI

Nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli di qualsiasi tipo, cavalli od altri animali, eccettuati i cani;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il deflusso o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) camminare o coricarsi nei siti erbosi coltivati, sdraiarsi o sedersi ai margini delle aiuole;
- d) sdraiarsi sui sedili od occuparvi più di un posto per persona;
- e) lordare i sedili, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, arrampicarsi sulle inferriate;

- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose qualsiasi fisse o mobili;
- g) condurre anche momentaneamente, cani non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola;
- h) rimuovere cartelli, targhe o avvisi messi in opera dal Comune.

ART. 21 RECINZIONI

E' vietato recingere con filo di ferro spinato a meno di due metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque in luoghi aperti al pubblico.

Le recinzioni tra le proprietà e gli spazi pubblici, oltre ad essere conformi al carattere e al decoro del sito, dovranno sempre lasciare libera la visuale così come previsto dalla disciplina paesistica (Legge Regionale 2 maggio 1991, n. 6) allegata alla variante Integrale al Piano Regolatore Generale.

Lungo i tratti di strada di particolare interesse panoramico, il Comune potrà indicare prescrizioni a maggior tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In ogni caso è vietato realizzare le recinzioni con modalità tali da impedire il godimento della vista verso il mare.

E' altresì vietato parcheggiare veicoli, installare e/o far stazionare strutture mobili di altezza superiore a metri 2,10.

CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 22 OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI

Salve le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio, è vietato a chiunque, senza autorizzazione del Sindaco, occupare , anche momentaneamente con materiali od oggetti agevolmente trasportabili, qualsiasi tratto di suolo pubblico o soggetto a diritto di uso pubblico.

Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni precarie o momentanee di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

I divieti di cui ai commi precedenti non si estendono alle seguenti occupazioni momentanee del suolo pubblico effettuate da parte:

- a) dei venditori ambulanti, mentre contrattano le cose di cui danno commercio;
- b) degli operai addetti alla pulizia e alle piccole riparazioni dei frontali e delle porte di accesso, delle cancellate, delle grondaie e delle decorazioni esterne, quando tali operazioni si effettuino con semplice uso di scale o di sgabelli.

Le operazioni di cui ai commi a) e b) devono comunque limitarsi al tempo strettamente necessario e non impedire in qualsiasi modo il transito dei veicoli e dei passanti.

ART. 23 ISCRIZIONI ESPOSTE AL PUBBLICO

E' vietato, senza autorizzazione del Sindaco, effettuare iscrizioni su tavole, lastre di marmo e simili, all'esterno di caseggiati e di botteghe che fronteggino il suolo pubblico. Chiunque intende effettuare tali iscrizioni deve preventivamente presentare istanza al Sindaco, corredata di un disegno delle iscrizioni, ed ottenerne autorizzazione.

ART. 24

TENDE, INSEGNE, TABELLE, MOSTRE E VETRINE

E' vietato, senza autorizzazione del Sindaco, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, segni rappresentativi, vetrine, cartelli, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi d'industria, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento di essi importi una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici, al quale le tende, insegne, tabelle, ecc. sono applicate.

La sporgenza delle mostre, vetrine, insegne e simili non può superare i 10 cm., tuttavia possono essere concessi dal Sindaco speciali permessi per sporgenze eccedenti tale misura, previo parere della Commissione edilizia comunale e sempreché non ne derivi intralcio alla circolazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta con apposita domanda e corredata della descrizione architettonica conformemente a quanto previsto dalla disciplina paesistica richiamata al 2° comma dell'art. 21.

ART. 25

SEDILI, SCALINI E ALTRI OGGETTI SPORGENTI

Sul basamento degli edifici e lungo i muri adiacenti a strade e piazze pubbliche o gravate di diritto di uso pubblico, non si possono collocare sedili, scalini, mensole, banchi, inferriate sporgenti, canali, bracci di ferro o di legno senza autorizzazione del Sindaco.

ART. 26

ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Fermo restando i divieti sanciti dalle Leggi vigenti, è vietata l'esposizione di merci all'esterno dei negozi.

Può a richiesta, essere eccezionalmente concessa l'autorizzazione ad esporre merci all'esterno dei negozi, qualora ricorrano particolari motivi e sempreché non ostino ragioni di decoro e di estetica e lo permettano le condizioni di viabilità.

In ogni caso non è possibile esporre merci destinate all'alimentazione all'esterno dei negozi quando questi si affaccino direttamente sulla pubblica via.

ART. 27

ADDOBBI, FESTONI, LUMINARIE, STRISCIONI E SIMILI

In tutte le località, pubbliche è vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, collocare addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili.

In ogni caso è vietato:

a) utilizzare sostegni, funi, ammaraggi ed installazioni in genere dell'impianto di pubblica illuminazione per il fissaggio di addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili.

b) avvicinarsi, con i suddetti addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili, a meno di 2 metri dalle condutture aeree degli stessi impianti.

ART. 28
USO DI SCALE A MANO

Nei luoghi di pubblico transito è vietato fare uso di scale a mano salvo che siano custodite alla base da persona idonea e non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione. E' fatta eccezione per le scale di lunghezza non superiore a 2 metri, purché siano convenientemente fermate al suolo in modo che non possano scivolare.

ART. 29
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI PUBBLICI

Le concessioni per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche o soggette a diritto di uso pubblico sono rilasciate dal Sindaco secondo il vigente regolamento in materia e valgono solo per l'uso consentito.

Il Sindaco può rilasciarle tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa stabilita dalla normativa in vigore.

Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili.

Le concessioni si intendono di pieno diritto revocate quando siano date in gestione a terzi. Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici in genere il sindaco può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica e di circolazione.

L'inosservanza di tali prescrizioni del Sindaco da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz'altro la decadenza delle concessioni.

TITOLO III
ORDINE, INCOLUMITÀ, DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I
ORDINE, INCOLUMITÀ' E DECORO

ART. 30
PALCHI E BARACCHE

Salve le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio è vietato, senza autorizzazione del Sindaco, erigere palchi, baracche e simili, anche temporaneamente, per feste, spettacolo o qualsiasi altro scopo, sia su aree pubbliche che su quelle gravate da diritto di uso pubblico.

ART. 31
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

Qualsiasi manifestazione, come cortei, comizi, funzioni e simili, da svolgersi in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata ai sensi delle leggi o regolamenti vigenti, deve essere disciplinata, a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco al fine di non recare intralcio alla circolazione.

I promotori ed organizzatori, nonché tutte le persone che prendono parte o assistono alle dette manifestazioni devono attenersi alle disposizioni emanate dal Comune anche verbalmente a mezzo di propri funzionari o agenti.

La presente disposizione è applicabile a tutte le manifestazioni, ivi comprese quelle funebri, anche quando non siano prescritte preventivamente speciali autorizzazioni.

ART. 32 GIOCHI

Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi e le altre manifestazioni che possono recare danno o molestia nonché intralcio alla circolazione.

Sono escluse dal divieto di cui sopra le località attrezzate a tale scopo.

ART. 33 CAROVANE AMBULANTI

E' vietato alle carovane ambulanti di accamparsi o sostare in tutto il territorio del Comune, salva preventiva autorizzazione del Sindaco. Se la sosta preventivata è superiore alle 24 ore, l'autorizzazione è subordinata al parere dell'Ufficiale Sanitario per quanto concerne le condizioni di profilassi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 34 ASSEMBRAMENTI

Sono vietati gli assembramenti che provochino ostacolo alla circolazione.

ART. 35 BAMBINI INCUSTODITI IN LUOGHI PUBBLICI

I bambini di età inferiore ai sei anni non possono essere lasciati incustoditi, da chi ne ha la patria potestà, tutela o vigilanza, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ART. 36 ILLUMINAZIONE DELLE STRADE PRIVATE

Tutte le strade e piazze di proprietà privata aperte al pubblico devono essere sufficientemente illuminati nelle ore notturne a cura dei rispettivi proprietari, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Sindaco.

ART. 37 IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Salve le disposizioni contenute nell' art. 635 del C.P. in materia di danneggiamento è vietato spegnere o danneggiare le lampade facenti parte degli impianti della pubblica illuminazione, nonché arrampicarsi sulle colonne di sostegno degli stessi e delle condutture elettriche in genere.

ART. 38 RECINZIONE DI POZZI, CISTERNE E FONTANE

I pozzi, le cisterne e le fontane devono essere munite di parapetti; allorché ne siano sprovvisti devono essere muniti di sportello, mantenuto chiuso, o di altri ripari idonei ad impedire disgrazie.

I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell'apertura, un conveniente riparo che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose.

La collocazione dei ripari di cui al comma precedente è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco e alla osservanza dalle norme del Codice della Strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

ART. 39 INSEGNE, PERSIANE E VETRATE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate in modo che non possano recare danno a persone o cose.

Le persiane, quando sono aperte, debbono essere fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

ART. 40 TRASPORTO A BRACCIA DI TRAVI, ANTENNE E SIMILI

Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai quattro metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità.

ART. 41 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI

Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm. deve essere effettuato in appositi telai che ne proteggano i margini.

Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità degli stessi non siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

ART. 42 ALZAMENTO E CALAMENTO DI MOBILI E DI ALTRI OGGETTI SUL SUOLO PUBBLICO

E' vietato innalzare o calare sul suolo pubblico, per introdurlo nelle abitazioni o asportarlo dalle stesse attraverso finestre, terrazzi, ecc. prospettanti il suolo pubblico, qualsiasi oggetto o materiale che possa costituire, in caso di caduta, pericolo per la pubblica incolumità.

Tali operazioni possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione del Sindaco e con le modalità dallo stesso prescritte.

ART. 43

TINTEGGIATURA DI PARETI, RINGHIERE, PALI, SEDILI E SIMILI

Chiunque provveda alla tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili, od altri oggetti, con i quali il pubblico può venire a contatto, deve segnalare il pericolo a mezzo di un sufficiente numero di cartelli con la dicitura "tinta fresca" od altra equivalente.

ART. 44

MONUMENTI PUBBLICI

E' proibito sporcare o danneggiare in qualsiasi modo i pubblici monumenti.

ART. 45

GABINETTI PUBBLICI

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato soddisfare i bisogni naturali fuori dai gabinetti pubblici.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo o guastare i gabinetti e gli oggetti facenti parte di essi.

ART. 46

PULIZIA DI VEICOLI E ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI

In luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato lavare veicoli di qualsiasi genere e animali.

ART. 47

NORME PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI LINEA DI PUBBLICO TRASPORTO URBANO

Chiunque viaggia sui mezzi di pubblico trasporto urbani, oltre a quanto disposto dall'art. 39 del R.D. 30.12.1923, n. 3275 e nel D.L. 25.05.1945, n. 344 è tenuto al seguente comportamento:

- ad essere in possesso di biglietto-tessera o altro documento valido di viaggio da esibire a richiesta del personale di servizio.

In caso di veicolo dotato di apparecchiatura per la riscossione automatica, il passeggero deve:

- accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitratrice sul documento di viaggio;

- segnalare immediatamente l'eventuale errore di stampigliatura al personale di servizio.

E' inoltre vietato al passeggero:

1. viaggiare sui predellino comunque aggrappati all'esterno delle vetture;

2. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta; salire o scendere quando la vettura è in moto o in località diverse da quelle stabilite per la fermata;
3. fumare nell'interno delle vetture e sulle piattaforme;
4. sputare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme o dai finestrini o aperture delle vetture stesse;
5. parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
6. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchi del vettura;
7. portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possono danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti;
8. accedervi essendo alterati da bevande alcoliche o sotto influenza di sostanze stupefacenti, o sudici o vestiti in modo indecente;
9. azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o, in qualsiasi modo, disturbare;
10. esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali , anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'azienda che esercisce il servizio;
11. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi;

E' fatto obbligo a tutti i passeggeri di attenersi alle disposizioni dell'azienda addetta ai servizi di pubblico trasporto, relative al buon andamento ed alla disciplina del servizio.

Sono legittimati ad accertare le trasgressioni al presente articolo gli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.;

CAPO II DELLA PULIZIA DEI TERRENI

ART. 48 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

I proprietari di giardini, fasce, appezzamenti di terreni, oltre a quanto previsto dall'art. 10 devono curare la manutenzione degli stessi in modo da prevenire il pericolo di incendio, il proliferare di animali nocivi per la salute pubblica e lo stato di degrado ambientale.

ART. 49 ACCENSIONE DI FUOCHI

E' consentito accendere fuochi al fine di bruciare le sole sterpaglie derivanti dalla manutenzione dei campi e dei giardini purché vengano adottate tutte le precauzioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 50 PERIODI

E' consentito accendere i fuochi di cui all'articolo precedente nei seguenti periodi.

- Dal 1° ottobre al 30 aprile prima delle ore 9 e dopo le ore 16 ;
- Dal 1° maggio al 30 settembre : prima delle ore 8 e dopo le ore 20 ;

ART. 51 DISTANZE

Per l'accensione dei fuochi dovranno essere rispettate le seguenti distanze dalle abitazioni :

- Nei centri abitati, per l'abbruciamento delle sole stoppie provenienti dalla pulizia del giardino, metri 10.
- Fuori dai centri abitati, metri 30.

Andrà inoltre rispettata la distanza di metri cento da depositi di materiali infiammabili.

In ogni caso tali distanze andranno aumentate e il fuoco andrà immediatamente spento, quando a causa del vento, il fumo possa raggiungere le abitazioni vicine.

ART. 52 PRECAUZIONI

Anche quando il fuoco è stato acceso nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono sempre essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

ART. 53 LIMITAZIONI

L'accensione dei fuochi è sempre vietata in caso di dichiarazione, da parte del Presidente della Regione, dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi o di analogo provvedimento emesso da altre autorità.

ART. 54 USO DI BARBECUES E CAMINETTI

E' consentito l'uso di apparati per la cottura di alimenti, quali barbecues, caminetti e similari, in luoghi aperti quali giardini e terrazzi, purché l'emissione di fumi non crei disturbo al vicinato.

CAPO III DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. DA 55 A 64

Articoli abrogati ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per la detenzione e la circolazione dei cani approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 31 maggio 2005.

CAPO IV QUIETE PUBBLICA

ART. 65 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Comune di Pieve Ligure con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.02.1996 ha approvato la Zonizzazione acustica del territorio così come previsto dall'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In tali zone i limiti massimi del livello continuo equivalente (Leq) sono i seguenti :

- Zona 1 : 50 dB diurno - 40 dB notturno ;
- Zona 2 : 55 dB diurno - 45 dB notturno ;
- Zona 3 : 60 dB diurno - 50 dB notturno ;
- Zona 4 : 65 dB diurno - 55 dB notturno ;
- Zona 5 : 70 dB diurno - 60 dB notturno ;
- Zona 6 : 70 dB diurno - 70 dB notturno ;

ART. 66 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NEGLI EDIFICI

1. Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici ad uso industriale e tutti i nuovi edifici ad uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni e le prescrizioni tecniche della L.R. 4 luglio 1994, n. 31.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui alla L.R. 31/94, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia.
3. Il Sindaco nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

ART. 67 ATTIVITA' ALL'APERTO

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da contenere i rumori entro i limiti indicati dall'art. 65.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto che comportano emissione di rumore non possono superare i limiti di cui all'art. 65 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8,00 - 23,00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00 ed i 55 dB(A) negli intervalli orari 12,00 - 15,00 e 19,00 - 23,00.
3. Il Sindaco può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito al comma 2,

prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la USL competente.

ART. 68 ATTIVITA' TEMPORANEE

1. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri tenda e strutture simili o da manifestazioni musicali non possono superare i limiti di cui all'art. 65 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9,00 - 24,00.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto non possono inoltre superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9,00 - 12,00 e 15,00 - 22,00 ed i 55 dB (A) negli intervalli orari 12,00 - 15,00 e 22,00 - 24,00.

Il Sindaco può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, sentita la USL competente.

2. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili sono consentite negli intervalli orari 8,00 - 12,00 e 13,00 - 19,00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra.

Il Sindaco può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, sentita la U.S.L. competente.

ART. 69 PUBBLICITÀ' FONICA A BORDO DEI VEICOLI

Ai sensi dell'art. 155 del Codice della Strada e dell'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, non è consentito effettuare pubblicità fonica a bordo degli autoveicoli.

Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

ART. 70 FIERE, MERCATI, SAGRE E FESTIVALS

Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festivals ed altre manifestazioni del genere, che avvengano oltre l'abitato, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.

In occasione di ricorrenze di particolare importanza l'uso di apparecchiature sonore può essere consentito, su autorizzazione del Sindaco, non oltre le ore 01,00.

ART. 71
RUMORI DA CARICO E SCARICO MERCI

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico delle merci, o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più possibile il rumore che ne deriva.

Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

ART. 72
GRIDA DI VENDITORI

Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti ed al vicinato con grida o gesti aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

ART. 73
SUONATORI AMBULANTI

L'esercizio del mestiere di suonatore ambulante è vietato in tutte le vie o piazze pubbliche o aperte al pubblico.

ART. 74
GARE SPORTIVE

Salvo quanto previsto dall'Art. 9 del vigente Codice della Strada, è vietato effettuare sulle strade e piazze pubbliche o comunque sulle strade e piazze soggette a diritto di uso pubblico, gare ciclistiche, podistiche o altre gare senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

TITOLO IV
ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI E MESTIERI DIVERSI

CAPO I
VENDITORI AMBULANTI

ART. 75
OBBLIGO DI ESIBIRE I DOCUMENTI CHE AUTORIZZANO ALLA VENDITA

I titolari di licenza per la vendita in forma itinerante devono sempre essere muniti dei documenti relativi e sono obbligati ad esibirli, a richiesta degli Agenti comunali o degli altri Agenti della Forza Pubblica.

ART. 76
SOSTA PER LA VENDITA AMBULANTE

I venditori in forma itinerante non possono sostare nella pubblica via se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare la vendita.

ART. 77 INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Indipendentemente da quanto previsto nell'articolo precedente, non è consentito ai venditori in forma itinerante esercitare l'attività quando la loro presenza possa provocare intralcio al libero transito o recare molestia.

Essi devono, in tale caso, allontanarsi su semplice invito degli Agenti Comunali o di altri Agenti della Forza Pubblica.

ART. 78 CUSTODI DI PUBBLICI PARCHEGGI

Coloro che intendono esercitare il mestiere di custode di veicoli nei pubblici parcheggi devono munirsi di apposita autorizzazione del Sindaco, per il cui rilascio è necessario che il richiedente sia munito del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed abbia ottenuto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del vigente Codice della Strada, la concessione di apposito spazio pubblico.

Nella licenza rilasciata sono indicati i luoghi e gli spazi dove la custodia può essere esercitata dal concessionario nonché gli orari relativi all'esercizio della custodia stessa.

TITOLO V

ART. 79 OGGETTI RINVENUTI

Coloro che rinverranno oggetti smarriti dai legittimi proprietari, sono tenuti a consegnarli all'Ufficio Polizia Municipale del Comune che rilascerà apposita ricevuta.

I beni di cui sopra rimangono depositati presso gli uffici comunali per la durata di un anno ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile.

Trascorso tale termine senza che il legittimo proprietario ne abbia curato il ritiro, l'ufficio ne dà comunicazione al rinvenitore, che entro due mesi dalla notifica dell'avviso, può provvederne al ritiro previo il pagamento dei diritti di cui al primo comma e delle spese di custodia.

Se invece neanche il rinvenitore provvede al ritiro nei termini previsti, il Comune provvede di ufficio alla alienazione dei beni e all'incameramento del ricavo.

Le somme di denaro, non ritirate nei termini di cui ai commi precedenti vengono incamerate dal Comune senza ulteriori atti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 80 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le autorizzazioni e concessioni di polizia, quando non sia diversamente stabilito hanno la durata massima di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio.

Il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni riguardanti tutte le attività soggette a disciplina antincendi è sempre subordinata alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso del relativo certificato di prevenzione incendi rilasciato dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 81 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Gli Agenti comunali devono vigilare a che siano osservate le prescrizioni del presente Regolamento, delle ordinanze e dei provvedimenti in genere del Sindaco che vi hanno attinenza, nonché delle disposizioni di polizia sancite dalle leggi generali e speciali. Essi devono accertare le contravvenzioni a carico dei trasgressori mediante compilazione e sottoscrizione di apposito verbale di accertamento.

ART. 82 INOSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL SINDACO

L'inosservanza dei provvedimenti emanati dal Sindaco nell'uso delle facoltà a lui riservate dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato è punita come contravvenzione al Regolamento medesimo e, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente l'esecuzione del fatto illecito e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione delle opere o al compimento degli atti che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo per i pedoni, l'Agente che ha contestato la contravvenzione deve intimare al trasgressore di provvedere a eliminare immediatamente l'ingombro o il pericolo.

ART. 83 ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora il trasgressore non provveda con immediatezza alla rimessa in pristino o all'esecuzione delle opere ordinatigli, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di quanto intimato, a spese del trasgressore, e ciò senza pregiudizio per l'eventuale azione penale.

ART. 84

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Oltreché nei casi previsti in ogni singola parte del presente Regolamento il Sindaco può sospendere, revocare, o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi;

sospensione

- a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale;
- b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni;

revoca

- a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica nonché per ragioni di pubblico interesse o utilità o quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
- d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni;

decadenza

- a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
 - b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.
- la decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente, lettere a) e b), e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

ART. 85 STEMMA CIVICO

E' vietato l'uso dello stemma civico senza regolare autorizzazione

ART. 86 SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla allegata tabella.

Ogni due anni la Giunta Municipale potrà provvedere all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie.

ART. 87 CONCILIAZIONE IN VIA BREVE

Entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento è possibile procedere all'estinzione del procedimento mediante versamento della somma dovuta.

Trascorso inutilmente tale termine si provvederà alla riscossione di quanto dovuto ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 88
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce i seguenti regolamenti:

- Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Commissario Prefettizio in data 1° febbraio 1947;
- Regolamento di Polizia Rurale deliberato dal Commissario Prefettizio in data 1° febbraio 1947;
- Regolamento di Igiene approvato con deliberazione di C. C. n. 136 del 10 aprile 1951.